Il Registro dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

PRODUTTORI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (A.E.E.)

L'articolo 29 del Decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49 conferma il ruolo del Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE, istituito e funzionante ai sensi del regolamento 25 settembre 2007, n. 185 al fine di garantire la raccolta e la tenuta delle informazioni necessarie a verificare il rispetto delle prescrizioni del decreto legislativo e il corretto trattamento dei RAEE e di consentire la definizione delle quote di mercato.

I produttori sono tenuti ad iscriversi al Registro nazionale, via telematica, prima che inizino ad operare nel territorio italiano, secondo le modalità indicate all'articolo 1 del regolamento 25 settembre 2007, n. 185.

Ai sensi dell'articolo 4 comma 1 punto g) del D.lgs. 49/2014 è considerato produttore, e quindi soggetto agli obblighi previsti dall'art. 8 del D.Lgs., la persona fisica o giuridica che, qualunque sia la tecnica di vendita utilizzata, compresa la comunicazione a distanza:

1. è stabilita nel territorio nazionale e fabbrica AEE recanti il suo nome o marchio di fabbrica oppure commissiona la progettazione o la fabbricazione di AEE e le commercializza sul mercato nazionale apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica;
2. è stabilita nel territorio nazionale e rivende sul mercato nazionale, con il suo nome o marchio di fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato 'produttore', se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del numero 1);
3. è stabilita nel territorio nazionale ed immette sul mercato nazionale, nell'ambito di un'attività professionale, AEE di un Paese terzo o di un altro Stato membro dell'Unione europea;
4. è stabilita in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un paese terzo e vende sul mercato nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici;

Il produttore di AEE soggetto agli obblighi di cui al comma 1 può immettere sul mercato dette apparecchiature solo a seguito di iscrizione presso la Camera di commercio di competenza.

All'interno del Registro, oltre alla sezione relativa ai sistemi collettivi di gestione dei RAEE domestici, è istituita una apposita sezione relativa ai sistemi individuali riconosciuti ai sensi dell'articolo 9.

NORMATIVA (link esterno) http://www.registroaee.it/Normativa#1388-d-lgs-14-marzo-2014-n-49

SCHEDA DI SINTESI (link esterno) Comunicazione AEE - scheda di sintesi

FAQ (link esterno) http://www.registroaee.it/Faq

LINKS UTILI (link esterno) http://www.registroaee.it/Links

MANUALI (link esterno) http://www.registroaee.it/Home/Manuali#1773-manuale-registro-aee-aggiornato-a-gennaio-2016

NEWS http://www.registroaee.it/News#1774-aperto-il-portale-per-la-presentazione-della-comunicazione-annuale-2016-su-apparecchiature-elettriche-ed-elettroniche-immesse-sul-mercato

E' inoltre disponibile un PERCORSO GUIDATO sul Registro Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE)

Stampa in PDF

PDF

Ultima modifica

Sab 20 Lug, 2024

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Select rating
Average: 3 (3 votes)

Aliquota